

l'articolo si riferisca. Vi sono operazioni di credito agrario di miglioramento, come ha detto l'onorevole Giuffrida, e operazioni di credito agrario di esercizio.

Le operazioni di credito agrario di esercizio sono quelle che si riferiscono alle spese che devono essere rimborsate di solito in un anno: gli anticipi per i concimi, per le sementi, ecc.

Ora queste operazioni l'Istituto nazionale della colonizzazione, almeno nel suo principio, non ha nemmeno la possibilità materiale di eseguirle, perchè sono operazioni fondate unicamente sul fido e sulla conoscenza diretta delle persone che ricevono questi anticipi ed esso non ha all'uopo gli organi locali necessari. Vi sono poi le operazioni di credito agrario di miglioramento, pei quali non bastano i privilegi stabiliti dalla legge, perchè i relativi anticipi devono essere rimborsati, non nell'anno, ma in un lungo periodo di tempo.

Questa seconda forma di credito può essere affidata all'Istituto della colonizzazione. Quindi si potrebbe accettare la formula proposta dall'onorevole Giuffrida, riservando le operazioni di credito agrario di esercizio a tutti quegli enti cui sono demandate per diverse leggi e non a questo organo inadatto per disimpegnare questo servizio.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Aldisio.

**ALDISIO.** Debbo aggiungere poche parole a quanto ha detto il collega Giavazzi. Ricordo che in Commissione, mi sono opposto che all'Istituto della colonizzazione fosse data anche la facoltà di esercitare il credito agrario.

È naturale ed opportuno che questo servizio sia lasciato ai diversi istituti regionali che solo ora finalmente cominciano ad esercitarlo bene, avendo essi acquistata maggiore esperienza locale. Se ci ostiniamo che anche questo servizio sia fatto dall'Istituto della colonizzazione, finiremo con l'ingigantirlo enormemente, col sottrarre capitali al credito agrario di esercizio, e col perdere tutta la preziosa esperienza che gli Istituti locali hanno acquistata. Perciò come mi sono opposto in Commissione, mi oppongo anche in questa sede alla concessione dell'esercizio del credito agrario all'Istituto della colonizzazione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Modigliani.

**MODIGLIANI.** Vorrei fare osservare agli onorevoli Giavazzi, Aldisio, e mi pare anche Giuffrida, che essi domandano una

cosa che è a tutto danno dell'Istituto e probabilmente anche dei futuri beneficiati dalla legge.

Infatti, precludere all'Istituto il credito agrario di esercizio, vuol dire intanto diminuire di uno gli istituti che possono fare queste operazioni e quindi peggiorare le condizioni dei lavoratori della terra cui occorre procurare il credito agrario di esercizio. Ma vuol dire anche precludere all'Istituto di colonizzazione le operazioni più redditizie e più sicure.

Il credito agrario di miglioramento, lo dice la parola, ha insita un'alea molto maggiore del credito agrario di esercizio. Perchè dunque attribuire a questo istituto il credito più pericoloso e non anche il più vantaggioso?

Ma, si dice che l'Istituto non ha l'esperienza necessaria. Chi lo dice? Dove sta scritto? Perchè consentire all'Istituto di colonizzazione il credito agrario di esercizio deve voler dire che esso lo deve fare direttamente?

Esso potrà eseguire le relative operazioni di credito agrario e di esercizio d'accordo con tutti quegli enti che sono già autorizzati dalle leggi e organizzati per il disbrigo di tale servizio.

Perchè togliere all'Istituto questa forma più sicura di investimento dei suoi capitali? Perchè riservare questa forma soltanto agli istituti locali, privati o pubblici che siano?

Non c'è nessuna ragione. Io non credo sempre utile la concorrenza a tutt'oltranza e non questa voglio creare. Ma siccome gli accordi fra gli enti locali e l'Istituto di colonizzazione potranno essere facili e spontanei, io credo che voi consentirete che lasciare all'Istituto questa possibilità di fare tali accordi e di investire in tal modo i suoi capitali, sia un favorire le sorti dell'Istituto e favorire il miglior vantaggio dei futuri gestori della terra redenta.

**PIEMONTE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PIEMONTE.** Vorrei dire una parola sopra un altro punto di questo articolo, e precisamente sul comma a).

Sarà un'ingenuità la mia, ma trovo che tutto l'articolo stabilisce quali sono le funzioni dell'ente, ma non dice niente di ciò che dovrebbe essere la cosa principale; cioè la facoltà di amministrare i fondi che fossero espropriati a suo favore, o concessi in enfiteusi. Quindi proporrei la seguente dizione del comma :

a) amministrare i fondi che siano espropriati in suo favore o siano da esso